



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 luglio 2009 (09.07)
(OR. en)**

11783/09

**ECOFIN 505
UEM 211**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: [2 luglio 2009](#)

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Raccomandazione della Commissione del 1° 7.2009 relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione economica tra la Repubblica portoghese e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe allo scopo di contribuire a promuovere la stabilità macroeconomica e finanziaria di São Tomé e Príncipe

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2009) 918 definitivo.

All.: SEC(2009) 918 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 1.7.2009
SEC(2009) 918 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° 7.2009

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione economica tra la Repubblica portoghese e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe allo scopo di contribuire a promuovere la stabilità macroeconomica e finanziaria di São Tomé e Príncipe

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

RELAZIONE

1. Le autorità di São Tomé e Príncipe hanno contattato le autorità portoghesi al fine di aprire negoziati su un accordo volto a contribuire alla promozione della stabilità macroeconomica e finanziaria di São Tomé e Príncipe. Visti i suoi legami economici, culturali, storici, sociali e politici con São Tomé e Príncipe, il Portogallo ha fatto sapere di nutrire particolare interesse a concludere tale accordo.

2. Dall'introduzione dell'euro, e fatte salve le competenze degli Stati membri che non l'hanno adottato, la Comunità gode di competenza esclusiva per la negoziazione e la conclusione di accordi in materia di regime monetario o valutario. La conformità con il trattato di progetti di accordi che comportino elementi di eventuale rilevanza in materia di regime valutario va dunque attentamente valutata.

3. L'accordo tra il Portogallo e São Tomé e Príncipe prevedrebbe una linea di credito limitata (fino a 25 milioni di euro) messa a disposizione dal ministero del Tesoro portoghese perché São Tomé e Príncipe ne faccia eventualmente uso per aumentare le proprie riserve in valuta estera nel caso gli sviluppi in materia di stabilità macroeconomica e finanziaria dovessero consigliarlo. Ogni esborso a partire dalla linea di credito sarebbe limitato a 2 milioni di euro e soggetto a condizione.

4. Una volta firmato l'accordo, il Portogallo e São Tomé e Príncipe sarebbero i soli responsabili della sua attuazione. L'accordo non comporterebbe alcun obbligo per la BCE o qualsiasi banca centrale nazionale.

5. São Tomé e Príncipe si impegnerebbe a mettere in atto politiche economiche sane concepite per garantire la stabilità macroeconomica e finanziaria del paese, nonché a creare il quadro istituzionale necessario a una gestione rigorosa della linea di credito.

6. Viste le minuscole dimensioni dell'economia di São Tomé e Príncipe (il paese è tra i meno sviluppati al mondo e nel 2007 il PIL pro capite ammontava a 912 USD) e il meccanismo previsto dal progetto, l'accordo previsto non avrà effetti significativi sulla politica monetaria e di cambio dell'area dell'euro e non costituirà un ostacolo al corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria.

7. L'accordo potrebbe essere efficacemente concluso dal Portogallo. Si raccomanda a quest'ultimo di tenere periodicamente informati la Commissione, la BCE e il CEF sullo stato di attuazione dell'accordo e di notificare preventivamente ogni progetto di modifica.

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1.7.2009

relativo alla conclusione di un accordo di cooperazione economica tra la Repubblica portoghese e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe allo scopo di contribuire a promuovere la stabilità macroeconomica e finanziaria di São Tomé e Príncipe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro¹, a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'euro ha sostituito, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante all'area dell'euro.
- (2) Dall'introduzione dell'euro, la Comunità gode di competenza esclusiva in materia di regime monetario e di tasso di cambio negli Stati membri partecipanti all'area dell'euro.
- (3) Fatte salve le competenze della Comunità e gli accordi comunitari relativi all'Unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali, tenendo nel contempo pienamente conto dell'interesse della Comunità.
- (4) I progetti di accordo negoziati direttamente tra gli Stati membri partecipanti all'area dell'euro e paesi terzi, che comportino elementi di eventuale rilevanza in materia di regime dei tassi di cambio, vanno dunque attentamente valutati.
- (5) Le autorità portoghesi desiderano concludere un accordo con São Tomé e Príncipe (di seguito, "l'accordo") al fine di sostenerne la stabilità macroeconomica e finanziaria e creare una speciale linea di credito che consentirà a São Tomé e Príncipe di rafforzare le proprie riserve in valuta estera.
- (6) Le autorità portoghesi hanno assicurato che l'accordo non avrà implicazioni finanziarie rilevanti per il Portogallo e São Tomé e Príncipe si è impegnato a mettere in atto politiche economiche sane concepite per garantire la stabilità macroeconomica e finanziaria del paese, nonché a creare il quadro istituzionale necessario a una gestione rigorosa della linea di credito.

¹ GU L 139, dell'11.5. 1998, pag. 1.

- (7) La Repubblica portoghese e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sono i soli responsabili dell'attuazione dell'accordo.
- (8) L'accordo non avrà effetti significativi sulla politica monetaria e di cambio dell'area dell'euro e, nella sua forma attuale, non dovrebbe costituire un ostacolo al corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria. In particolar modo, si può ritenere che nessuna parte dell'accordo comporti alcun obbligo finanziario, né di altra natura, per la Banca centrale europea (BCE) o le banche centrali nazionali.
- (9) Le modifiche all'accordo non comporteranno alcun obbligo per la BCE o qualsiasi banca centrale nazionale.
- (10) La Comunità sarà informata periodicamente sullo stato di attuazione dell'accordo.
- (11) Gli organismi comunitari competenti saranno inoltre preventivamente informati di ogni modifica apportata alla natura o al campo di applicazione dell'accordo.
- (12) La conclusione dell'accordo da parte del Portogallo fa salva la competenza della Comunità quale definita nel trattato,

RACCOMANDA:

1. La Commissione, la Banca centrale europea e il comitato economico e finanziario siano annualmente informati sullo stato di attuazione dell'accordo volto a contribuire alla promozione della stabilità macroeconomica e finanziaria della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe da concludersi tra quest'ultima e la Repubblica portoghese, nonché sull'utilizzo della linea di credito prevista dall'accordo.
2. La Commissione, la Banca centrale europea e il Comitato economico e finanziario siano preventivamente informati di ogni progetto di modifica dell'accordo.
3. La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 1.7.2009.

Per la Commissione
J. ALMUNIA
Membro della Commissione